

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 28.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera del 16/2/2010, il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca resistente, contestava alcuni addebiti rivenienti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale. In particolare, secondo quanto affermato nel reclamo, la banca aveva omesso di effettuare la compensazione tra le plusvalenze, generate per € 514,54, con le minusvalenze per € 8.623,91, pure maturate nel medesimo periodo di competenza. L'istituto di credito si limitava ad un riscontro interlocutorio.

Con il ricorso, pervenuto il 27 maggio 2010, l'esponente ribadiva la richiesta di rimborso, già avanzata in fase di reclamo, insistendo sulla circostanza che le plusvalenze andavano compensate "*utilizzando parte delle minusvalenze*" maturate nel medesimo periodo di riferimento.

In sede di controdeduzioni, l'istituto di credito precisava che le plusvalenze richiamate dal ricorrente erano state realizzate con data valuta del 14/12/2009 e del 5/2/2010; la minusvalenza era invece successiva, maturata in data valuta 12/2/2010. Richiamando i riferimenti della normativa fiscale, la resistente ribadiva che non aveva potuto compensare "*le plusvalenze con le successive minusvalenze realizzate*". In allegato alle controdeduzioni, veniva prodotto schema dettagliato della posizione fiscale relativa al



portafoglio degli investimenti del ricorrente (cd. zainetto fiscale), nonché specifica inquiry sulla ritenuta per imposta sostitutiva per € 164,43.

Con lettera del 30 luglio 2010, il cliente replicava alle affermazioni della resistente. In particolare, contestava le date valuta ricostruite dall'intermediario. Concludeva affinché venisse accertata la sussistenza delle condizioni per procedere alla compensazione richiesta, considerato che i conteggi - secondo la prassi seguita "*da tutti gli intermediari finanziari a ciò preposti*" - andavano effettuati con riferimento al periodo trimestrale (gennaio - marzo).

DIRITTO

Sulla base della documentazione prodotta, il cliente ha rilevato divergenze sulle date valuta delle operazioni che hanno generato redditi da capitale tassabili: in particolare, sono segnalati scostamenti tra la data valuta riportata dalla banca e confermata dallo schema di dettaglio riguardante il cd. zainetto fiscale, e la data valuta dell'addebito quale riportata nell'estratto conto e nelle inquiry dei sistemi informativi.

Verosimilmente, gli scostamenti rilevati sono solo apparenti: invero, nelle controdeduzioni e nell'allegato schema del cd. zainetto fiscale, l'intermediario ha riportato la data valuta dell'operazione che ha generato il capital gain; invece, nell'estratto conto e nelle inquiry, è indicata la data valuta con la quale è stata addebitata l'imposta sostitutiva.

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la presunta illegittimità di addebiti operati in conto corrente, conseguenti ad operazioni su titoli presumibilmente affidati in amministrazione alla banca; il servizio di deposito e amministrazione titoli è tipicamente bancario, rientrante, quindi, nella specifica competenza dell'ABF.

In merito alla doglianza specifica, occorre considerare che il decreto legislativo n. 461/1997, nel riformare il regime di tassazione dei redditi da capitale, ha introdotto tre diverse modalità di imposizione fiscale:

- a) il sistema ordinario di corresponsione dell'imposta sostitutiva (c.d. «regime o metodo della dichiarazione»);
- b) il sistema di applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza realizzata per titoli o quote in custodia o in amministrazione presso Banche o S.I.M. (c.d. metodo del risparmio amministrato);
- c) il sistema di applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato dalle gestioni individuali di portafoglio (c.d. «sistema o metodo del risparmio gestito»). I metodi di imposizione del risparmio amministrato e del risparmio gestito sono relativi ad amministrazione e gestione di patrimoni per conto terzi.

Nel caso di specie, ha trovato applicazione il regime del risparmio amministrato, in forza del quale l'intermediario è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva su ognuna delle plusvalenze effettivamente realizzate, eventualmente compensando le minusvalenze relative a precedenti operazioni. Nel corso del medesimo periodo di imposta, è possibile compensare la plusvalenza soltanto con una precedente minusvalenza: poiché la tassazione viene effettuata dalla banca di volta in volta su ogni singola operazione, è possibile compensare le minusvalenze solo con le plusvalenze successive. Al termine dell'esercizio, le eventuali perdite residue saranno portate in diminuzione delle plusvalenze dei successivi periodi d'imposta, non oltre il quarto.

A quanto risulta dalla rappresentazione schematica della posizione fiscale relativa al portafoglio investimenti del cliente, la banca ha correttamente operato una parziale compensazione della prima plusvalenza, realizzata il 14/12/2009, con una precedente minusvalenza generata nel corso del medesimo periodo di imposta; la seconda



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

plusvalenza, realizzata il 5/2/2010, invece, è stata interamente tassata in quanto la minusvalenza di € 8.623,91 è stata evidenziata solo in data 12/2/2010. Sulla scorta di tali assunti, pertanto, il ricorso non appare accoglibile.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI